

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TORINO 3 – Zona Pinerolese
REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE

Art.1 - FINALITA'

1. Ai fini di una gestione venatoria della specie cinghiale tesa a regolarne la popolazione mantenendo densità compatibili con le altre componenti faunistiche e con le attività produttive agro - silvo - pastorali e al fine di garantire l'incolumità dei partecipanti e di coloro i quali praticano l'esercizio venatorio ad altre specie le squadre che intendono operare nel territorio identificato all'art.2, comma 2, devono essere formate ed operare attenendosi a quanto stabilito negli articoli successivi.

Art. 2 - TERRITORIO

1. Per la caccia alla specie cinghiale il territorio dell'Ambito viene suddiviso in due zone, individuate in base alle tipologie ambientali più caratteristiche, in particolare viene identificata una zona vocata per il cinghiale definita zona 1 e, al fine di garantire un razionale e sicuro svolgimento dell'attività venatoria da parte di tutti i cacciatori ammessi all'Ambito, viene identificata la zona 2 .
2. Zona 1
Confini: partendo da Piossasco, si segue la S.S. n. 589, in direzione Pinerolo, fino al bivio con la S.P. n. 193; la si percorre fino a Cumiana e da qui si prosegue fino alla località Colletta fiancheggiando il confine con il Comparto Alpino To-3 per scendere verso Giaveno fino all'incrocio con la strada per le frazioni San Giovanni e Pianca, di Trana; si percorre quest'ultima fino ad incrociare la S.S n. 589, nei pressi del Ponte sul Sangone a Trana; si percorre la S.S sino a Sangano, all'altezza dell'incrocio per Villarbasse; da qui si ritorna a Piossasco seguendo la vecchia strada Comunale, attraverso la frazione Galli, per immettersi nuovamente sulla Statale in prossimità del Confine con il Comune di Bruino.
3. E' facoltà del Comitato di Gestione suddividere il territorio di cui al comma 2 in settori, in funzione sia delle proprie esigenze gestionali e sia del numero delle squadre ammesse a tale tipo di caccia.
4. Zona 2
Tutta la parte del territorio dell'Ambito non compresa nella Zona 1

Art. 3 - METODO DI CACCIA ZONA 1

1. La caccia al cinghiale può essere praticata singolarmente o con squadre di cacciatori e conduttori di cani liberamente costituite.
2. Nel territorio individuato come Zona 1 di cui all'art.2 comma 2, al cacciatore non iscritto in alcuna squadra è consentito praticare la caccia al cinghiale in forma singola solamente nei settori non occupati da squadre

Art. 4 - FORMAZIONE DELLE SQUADRE

1. Ogni cacciatore regolarmente ammesso all'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C. TO 3 può partecipare alla formazione delle squadre.
2. Ad ogni cacciatore è consentita l'iscrizione ad una sola squadra.
3. Le squadre potranno esercitare la caccia al cinghiale in un solo Ambito territoriale di caccia.
4. Ogni Squadra per essere validamente costituita deve essere composta da non meno di 45 cacciatori, regolarmente ammessi all'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C. TO3, ed essere dotata di un responsabile e di un suo vice, liberamente individuati dai componenti stessi.

Art. 5 - DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. All'inizio della stagione venatoria si procede ad un sorteggio fra le squadre ammesse per stabilire l'assegnazione dei settori di caccia all'interno del territorio indicato all'art. 2. Il sorteggio stabilirà l'ordine della prima battuta e le successive saranno effettuate a rotazione secondo l'esito del sorteggio effettuato per la prima battuta.
2. La partecipazione alla battuta comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotato sul tesserino regionale.
3. Per operare sul territorio individuato, la "consistenza effettiva" della squadra deve essere di almeno 25 cacciatori.
4. Le squadre agiscono sotto la responsabilità di un responsabile o, in caso di sua assenza, di un vice - responsabile.
5. Ogni iscritto alle squadre dovrà essere in possesso di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comitato di Gestione.
6. All'inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa viene dotata di un apposito "registro di caccia" suddiviso per giornate.
7. I nominativi dei partecipanti ad ogni singola battuta debbono essere annotati sul registro prima dell'inizio della stessa.
8. Il registro, nel corso della battuta, deve essere sempre in possesso del responsabile della squadra e sempre disponibile per ogni controllo.
9. Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede dell'Ambito entro 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.
10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 comma 1 lettera g, gli iscritti alla cacciata in squadra potranno esercitare altre forme di caccia nella stessa giornata solo nell'arco temporale compreso tra le ore 12.00 ed il termine della giornata di caccia.

Art. 6 - RESPONSABILE DELLA SQUADRA

1. Il responsabile ed i suoi vice, massimo due, (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente all'A.T.C., solo per cause di forza maggiore) per essere prescelti non debbono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della Legge 157/92 o in quelle dell'art. 53 della Legge Regionale n. 70/96, per le due annate venatorie precedenti la designazione.
2. Il responsabile ,o uno dei 2 vice, in caso di sua assenza, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dal presente regolamento e da ogni altra disposizione che dovesse essere emanata dal Comitato di Gestione.
3. I responsabili delle squadre provvederanno ad organizzare il tabellamento dei settori con le tabelle fornite dall'Ambito e con il coordinamento del Comitato di Gestione.

Art. 7 - AMMISSIONE DELLE SQUADRE

1. La domanda di ammissione al territorio identificato all'art. 2 deve essere presentata, da parte del responsabile, all'A.T.C. - TO 3 , su apposito modulo predisposto dal Comitato di gestione, entro i termini stabiliti di anno in anno dallo stesso e comunque entro e non oltre il 31 luglio.
2. Il Comitato di gestione entro il 10 Settembre provvede autonomamente, tenendo comunque conto dei criteri di ammissione agli A.T.C. stabiliti dalla Giunta Regionale, all'accettazione (o al motivato rigetto) delle richieste.

Art. 8- PARTECIPAZIONI OCCASIONALI

1. Il responsabile della squadra potrà richiedere all'A.T.C. - TO3, almeno entro le 24 ore precedenti la cacciata, l'ammissione occasionale di cacciatori, fino ad un massimo di cinque per cacciata, purché questi siano regolarmente ammessi all'esercizio venatorio all'interno dell'Ambito.
2. I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di "consistenza effettiva", per lo svolgimento della cacciata.
3. I partecipanti occasionali debbono essere annotati sul registro di caccia prima dell'inizio della cacciata ed essere in possesso del tesserino di riconoscimento.

Art. 9 - ABBATTIMENTI

1. I capi feriti durante la cacciata debbono essere recuperati dai cacciatori partecipanti con i propri mezzi.
2. Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree protette il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale di vigilanza.
3. Al termine della cacciata deve essere annotato sul registro il numero di capi abbattuti, distinti per sesso e, approssimativamente, per età. Di tale numero deve essere data comunicazione all'A.T.C. - TO3 entro le successive 48 ore.

Art. 10 - SEGNALAZIONI PRECAUZIONALI

1. Al tramonto del giorno precedente lo svolgimento della cacciata, a cura della squadra operante, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili lungo le vie di accesso ai settori interessati indicanti "battuta al cinghiale in corso". Detti cartelli devono essere immediatamente rimossi al termine della cacciata, o qualora la stessa non possa avvenire, a cura della squadra operante.
2. Per una maggiore sicurezza ciascun partecipante deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sul lato ventrale e dorsale.

Art. 11 - DIVIETI E SANZIONI

1. Fermi restando i divieti previsti dalla Legge n. 157/92 e dalla Legge Regionale 70/96, è vietato:
 - a) detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale e comunque non prima di quanto dispone il comma 10 dell'art.4, non rientrano nel divieto di portare munizione spezzata i conduttori di cani per i quali è consentito l'uso di munizione spezzata con pallini non inferiori al n.7;
 - b) abbattere, per tutto il periodo della giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale, un capo diverso dal cinghiale e dalla volpe;
 - c) effettuare la cacciata senza il numero minimo di cacciatori previsto dall'art. 4;
 - d) effettuare la cacciata senza la presenza del responsabile o del suo vice;
 - e) esercitare la caccia in un settore diverso da quello assegnato;
 - f) cacciare e/o abbattere il cinghiale, singolarmente o in gruppo, in un settore occupato da un'altra squadra;
 - g) esercitare altro tipo di caccia se/ o finché iscritti nel registro di caccia come presente e partecipante alla cacciata;
 - h) inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito può essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato al massimo da tre cacciatori, previo accordo con la squadra operante nella zona se presente.
 - i) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso le tabelle o altri segnali apposti in attuazione del presente regolamento.
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.53, comma 1, lettera qq), della L.R. 70/96.
3. Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, si applicano i seguenti provvedimenti:
 - a) il responsabile, o il suo vice, in caso di sua assenza, possono essere destituiti da tali cariche in conseguenza delle infrazioni commesse da componenti della loro squadra che abbiano violato le disposizioni del presente regolamento.
 - b) al responsabile viene interdetta la partecipazione alle squadre nel territorio di cui all'art.2, per un periodo di un anno, qualora durante una stagione venatoria siano stato raggiunto o superato il numero di 5 (cinque) infrazioni commesse dai componenti la squadra, comprendendo in tale numero tutte le violazioni a carico anche di una sola persona.
 - c) il Comitato di Gestione si riserva di richiedere il risarcimento dei capi non abbattibili qualora da ciò possa derivarne un danno per l'Ambito.

Art.12 – METODO DI CACCIA ZONA 2

1. La caccia al cinghiale può essere praticata singolarmente o in forma aggregata
2. E' consentita l'aggregazione di non più di 5 cacciatori
3. I cacciatori che intendono cacciare in gruppo devono individuare un responsabile all'interno dello stesso
4. La formazione dei gruppi può essere limitata ad una sola giornata e non necessita di preventiva autorizzazione.
5. I gruppi di cacciatori devono dichiarare prima dell'inizio della cacciata la presenza sul territorio alla segreteria dell'Ambito fornendo il nominativo del responsabile e quello di tutti i componenti del gruppo
6. I gruppi di cacciatori devono effettuare la cacciata con il metodo della girata al fine di non arrecare disturbo ad altro tipo di fauna selvatica presente
7. Per una maggiore sicurezza ciascun partecipante deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sul lato ventrale e dorsale.

Art. 12 Bis - DISPOSIZIONI OPERATIVE GENERALI VALIDE NEI DISTRETTI "MONTAGNAZZA" E "PINEROLO"

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art.10 comma 2 è fatto obbligo a tutti i cacciatori che praticano qualsiasi tipo di attività venatoria, nei distretti "MONTAGNAZZA" E "PINEROLO" di indossare un abbigliamento ben visibile. Per la caccia di selezione si applica quanto previsto dal regolamento specifico.

Art. 13 - DIVIETI E SANZIONI

1. Fermi restando i divieti previsti dalla Legge n. 157/92 e dalla Legge Regionale 70/96, nel caso di caccia in gruppo, è vietato:
 - a) l'aggregazione di più di 5 cacciatori
 - b) esercitare altro tipo di caccia
 - c) abbattere un capo diverso dal cinghiale e dalla volpe
 - d) detenere ed usare munizione spezzata
 - e) effettuare la cacciata senza aver comunicato prima dell'inizio della cacciata la presenza sul territorio alla segreteria dell'Ambito
 - f) effettuare cacciate congiuntamente con più gruppi di cacciatori ne' occupare porzioni di territorio contigue
 - g) limitare in alcun modo l'attività venatoria di cacciatori che praticano l'attività venatoria nei confronti di altre specie
2. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli artt.12 e 13 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.53, comma 1, lettera qq), della L.R. 70/96.